

SCIA alternativa al Permesso di Costruire

Con riferimento all'art. 23, D.P.R. 06.06.2001 n. 380 e s.m.i. "Testo Unico dell'Edilizia", comma 01, in alternativa al permesso di costruire, possono essere realizzati mediante segnalazione certificata di inizio di attività:

- a) gli interventi di ristrutturazione di cui all'articolo 10, comma 1, lettera c);
- b) gli interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica qualora siano disciplinati da piani attuativi comunque denominati, ivi compresi gli accordi negoziali aventi valore di piano attuativo, che contengano precise disposizioni plano-volumetriche, tipologiche, formali e costruttive, la cui sussistenza sia stata esplicitamente dichiarata dal competente organo comunale in sede di approvazione degli stessi piani o di ricognizione di quelli vigenti; qualora i piani attuativi risultino approvati anteriormente all'entrata in vigore della legge 21 dicembre 2001, n. 443, il relativo atto di ricognizione deve avvenire entro trenta giorni dalla richiesta degli interessati; in mancanza si prescinde dall'atto di ricognizione, purché il progetto di costruzione venga accompagnato da apposita relazione tecnica nella quale venga asseverata l'esistenza di piani attuativi con le caratteristiche sopra menzionate;
- c) gli interventi di nuova costruzione qualora siano in diretta esecuzione di strumenti urbanistici generali recanti precise disposizioni plano-volumetriche.

Gli interventi di cui alle lettere precedenti sono soggetti al contributo di costruzione ai sensi dell'articolo 16. Le regioni possono individuare con legge gli altri interventi soggetti a segnalazione certificata di inizio attività, diversi da quelli di cui alle lettere precedenti, assoggettati al contributo di costruzione definendo criteri e parametri per la relativa determinazione.

Chi

La richiesta dovrà essere presentata dal proprietario. Se il richiedente è persona diversa dal proprietario (usufruttuario, locatario, promissario, acquirente, ecc.) è necessario presentare una dichiarazione del proprietario dell'immobile con firma non autenticata e con fotocopia del documento di identità del proprietario medesimo.

Quando richiederla

La Segnalazione Certificata di Inizio Lavori Asseverata deve essere presentata prima dell'effettivo inizio dei lavori.

L'interessato trasmette all'amministrazione comunale l'elaborato progettuale e la Segnalazione Certificata di inizio dei lavori asseverata da un tecnico abilitato, il quale attesta, sotto la propria responsabilità, che i lavori sono conformi agli strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi vigenti, nonché che sono compatibili con la normativa in materia sismica e con quella sul rendimento energetico nell'edilizia e che non vi è interessamento delle parti strutturali dell'edificio; la comunicazione contiene, altresì, i dati identificativi dell'impresa alla quale si intende affidare la realizzazione dei lavori.

Documenti da presentare

Il modulo per redigere la Segnalazione con relativa documentazione, potranno essere scaricati al termine di questo Sezione.

Modalità di presentazione:

Direttamente allo sportello dell'ufficio protocollo sito in Piazza della Chiesa, n. 2 nel seguente orario:

da lunedì a venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,00

martedì e giovedì dalle 15.00 alle 17.00

A mezzo mail: info@comune.carema.to.it

A mezzo PEC: comune.carema@pec.comune.carema.to.it

Validità

Tre anni dalla data di presentazione al protocollo.

Costi

Versamento diritti di segreteria.

Norme di riferimento

Art. 23, D.P.R.06.06.2001, n. 380 e s.m.i., "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia";

D.LGS. 222 DEL 25 novembre 2016.**alternativa al Permesso di Costruire**